



## **LEGGE 123/2017 IN RECEPIMENTO DELLA DIR. 720/2015: ASPETTI DI SINTESI**

Con la Legge n. 123 del 3 agosto 2017 **entra in vigore la normativa interna sugli shopper di plastica leggeri, in recepimento della Direttiva comunitaria n. 720 del 2015**, che modifica la 94/62/CE ("packaging 1"), per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, rispetto alla quale l'Europa aveva aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.

Di conseguenza, **dal 1° gennaio 2018 anche i sacchetti per alimentari dovranno essere biodegradabili e compostabili.**

Le nuove norme riguardano i sacchetti leggeri utilizzati per trasportare la spesa, in particolare quelli usati per imbustare:

- Frutta
- Verdura venduta sfusa
- Carne
- Pesce
- Prodotti da forno e di gastronomia

che si acquistano al banco di mercati, negozi e supermercati. Tutti i sacchetti dovranno essere **biodegradabili e compostabili**, rispettando lo standard internazionale UNI EN 13432 e per questo motivo avranno bisogno di una certificazione da parte di enti accreditati.

Tutti i sacchetti leggeri e ultraleggeri dovranno essere ceduti esclusivamente a pagamento, come avviene adesso per gli shopper monouso da spesa in vendita alle casse dei negozi e supermercati al prezzo di 10 centesimi circa. Quindi **anche per quanto concerne le borse di plastica commercializzabili**, ossia quelle leggere riutilizzabili, è disposto che la loro distribuzione non può essere gratuita, ed il prezzo di vendita per singola unità deve risultare negli scontrini o nelle fatture di acquisto dei beni trasportati con tali borse.

**Nello scontrino fiscale dovrà essere riportata la cessione del biodegradabile e indicato separatamente nel registro corrispettivi.**

All'interno della la legge 123 del 3 agosto 2017 viene inoltre specificato che:

- dall'1° gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento;
- dall'1° gennaio 2020 non inferiore al 50 per cento;
- dall'1° gennaio 2021 non inferiore al 60 per cento.

Sono interessate da questa novità normativa:

- le **attività di produzione delle borse di plastica**, che dovranno essere prodotte secondo la normativa vigente;
- le **attività di commercio all'ingrosso e/o all'utente finale** che dovranno accertarsi di fornire borse in plastica conformi;
- le **attività artigianali/industriali con vendita al cliente di merci e prodotti per i quali si ritiene prudenzialmente che, se forniscono anche le borse per il trasporto dei beni, devono accertarsi di fornire borse in plastica conformi.**

**I produttori delle borse dovranno apporre sulle borse i propri elementi identificativi** e le diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una delle tipologie commercializzabili, al fine di informare i consumatori e consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili. Alle borse biodegradabili e compostabili si applicano il disciplinare delle etichette o dei marchi UE. **Nelle informazioni che i produttori devono fornire, in particolare ai consumatori**, sono aggiunte anche quelle sull'impatto delle borse di plastica sull'ambiente e le misure per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica, sulla sostenibilità dell'utilizzo delle borse biodegradabili e compostabili e sugli impatti delle borse oxo-degradabili.

Da ultime verifiche è possibile utilizzare le **buste di carta** in loro sostituzione, l'unica cosa è che costano di più per cui l'esercente dovrà decidere se e a quale prezzo farle pagare.

#### **SANZIONI**

Per la violazione delle disposizioni sul divieto di commercializzazione e sulla cessione a titolo oneroso è prevista una «sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo (fino a 100.000 euro) se la violazione riguarda ingenti quantità di borse oppure un valore superiore al 10% del fatturato del trasgressore».

All'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa (es. vigili urbani, Polizia locale, ecc.).

Risulta per questo è fondamentale, per le attività che forniscono ai propri clienti gli shopper biodegradabili, accertarsi di acquistare articoli conformi alle nuove disposizioni di legge.